



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

TAR Umbria, sez. I, 6 agosto 2024, n. 589, n. 590, n. 591, n. 592: impianti FER – procedure autorizzative aree idonee

Il TAR Umbria affronta con questo gruppo di sentenze (di identico tenore, tutte riguardanti la medesima vicenda, rese su ricorso di soggetti diversi non riuniti) il tema del bilanciamento della tutela paesaggistica e della transizione ecologica, anche considerando il recente DM 21 giugno 2024 sulle aree idonee per l'installazione di impianti FER.

Al centro dell'attenzione è un impianto eolico composto a 7 aerogeneratori da realizzare in area compresa nella fascia di rispetto di 3 km da bene paesaggistico tutelato ai sensi del Dlgs 42/2004, oggetto di delibera VIA favorevole da parte del Consiglio dei Ministri, intervenuta per dirimere il contrasto tra posizione negativa del MIC e posizione positiva del Ministero dell'Ambiente.

Al di là delle questioni di sindacabilità dell'atto del Consiglio dei Ministri, il TAR Umbria precisa che il fatto che un'area non rientri tra le "aree idonee" per legge di cui all'art. 20, comma 8 del Dlgs 199/2002 non comporta che essa possa essere considerata come non idonea ad ospitare impianti FER: nel caso concreto, il fatto che il progetto debba essere realizzato all'interno della fascia di rispetto di un bene paesaggistico non significa che a quell'area si estenda la tutela tipica del bene paesaggistico stesso – cioè che diventi non idonea -, ma solo che quell'area (la fascia di rispetto) non possa essere intesa come idonea per legge.

Così il TAR: *"La disposizione appena citata individua "per esclusione" le aree idonee in tutte quelle aree non comprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e che non ricadono né ricadono in una fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, fascia che, "ai soli fini della presente lettera", è determinata, per gli impianti eolici, considerando una distanza di tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela. La disposizione precisa che la delimitazione di una fascia di rispetto è funzionale "ai soli fini della presente lettera", ovvero per stabilire la idoneità o meno ex lege dell'area. Ciò consente di trarre una prima conclusione dall'esegesi della lettera sopra citata: la fascia di rispetto qui in esame non è stabilita per estendere alle aree che vi rientrino gli effetti delle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 applicabili ai beni che vi sono sottoposti, ma solo per stabilire se e a partire da quale distanza un'area prossima ad un bene sottoposto a tutela sia qualificabile come idonea ex lege."*

E ancora: *"Prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, co. 3, lett. b), del decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, la disposizione prevedeva che la competenza del Ministero si estendesse anche alle «aree contermini ai beni sottoposti a tutela» ai sensi del Codice dei beni culturali. La soppressione, per effetto del decreto legge da ultimo citato, del riferimento alle aree contermini dei beni sottoposti a tutela non fa che confermare che le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, come definite dall'art. 20, co. 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2002 non valgono ad estendere la tutela di detti beni oltre il loro perimetro, ma solo per escludere che le aree ricadenti in dette fasce possano essere qualificate come idonee e che alle stesse possano pertanto essere applicate le disposizioni (artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 28/2011; art. 22 del d.lgs. n. 199/2002) di semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'autorizzazione dell'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili."*

A conferma, il TAR Umbria si riporta al recente DM 21/06/2024, sottolineando che esso ha la funzione di stabilire il "grado di semplificazione autorizzativa" da applicare nelle diverse tipologie di aree: *"Con il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ha finalmente ricevuto una prima attuazione la previsione di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2002 relativa alla determinazione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee. Pur non essendo detto decreto applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è giudizio, le sue disposizioni (in particolare l'art. 1) non fanno che confermare che la tipizzazione delle aree ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non si limita alla dicotomia tra aree idonee e aree non idonee, contemplando anche la categoria delle "aree ordinarie", ovvero quelle non qualificabili né come idonee né come non idonee."*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Pertanto, una volta individuate le aree "idonee" (per le quali è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti) e quelle "non idonee" (le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal par. 17 e dall'all. 3 delle linee guida emanate con decreto ministeriale del 10.09.2010), residuano le aree "ordinarie", diverse dalle prime due e in relazione alle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011."

Di interesse, infine, le argomentazioni del TAR a sostegno della prevalenza dell'interesse alla diffusione degli impianti alimentati a FER e correlata decarbonizzazione della produzione energetica rispetto alla tutela del paesaggio laddove - come nel caso concreto secondo il TAR Umbria - sia allegato un generico e "vago" riferimento all'interesse alla tutela di ambiente, paesaggio ed ecosistemi, senza allegazione specifica di situazioni che *"ragionevolmente sarebbero state in grado di vincere il favor normativamente riservato"* (a livello nazionale e comunitario) *"alla diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Afferma il TAR, infatti, che *"l'incentivazione della diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la correlata decarbonizzazione della produzione dell'energia costituiscono imprescindibili strumenti nella strategia di contrasto ai cambiamenti climatici e ai fenomeni atmosferici ad essi associati, come l'incremento di fenomeni meteorologici estremi, siccità, desertificazione, scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello degli oceani. Tale strategia di contrasto a tali fenomeni ha più immediate finalità di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, minacciati dall'aumento della temperatura globale e dalla desertificazione, ma indirettamente mira anche alla preservazione del paesaggio, gravemente compromesso dagli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti anche alle latitudini vicine (sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2930; Id., 12 aprile 2021, n. 2983; Id., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201)."*

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202301008&nomeFile=202400589_01.html&subDir=Provvedimenti;
https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202301031&nomeFile=202400590_01.html&subDir=Provvedimenti;
https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202301032&nomeFile=202400591_01.html&subDir=Provvedimenti;
https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202301040&nomeFile=202400592_01.html&subDir=Provvedimenti